Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Lombardia

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 949.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 66, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che l'istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea e di paleografia e diplomatica viene scisso nei due seguenti istituti policattedra:

istituto di storia medioevale, paleografia e diplomatica;

istituto di storia moderna e contemporanea.

Art. 2.

L'art. 96, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

analisi mineralogiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 950.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 269 e 272 dello statuto dell'Università di Catania, di cui al decreto del residente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e di sessanta complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 951.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 28, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

immunofarmacologia;
psicologia dell'età evolutiva;
biochimica clinica;
neurochirurgia infantile;
enzimologia;
farmacologia clinica;
neurochimica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
psicologia clinica;
igiene dell'ambiente e del territorio;
organizzazione e legislazione sanitaria;
inglese scientifico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. 952.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 40, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di anestesiologia e rianimazione muta denominazione in anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva.

Inoltre, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

malattie del ricambio;
andrologia;
endocrinologia ginecologica;
oncologia clinica;
radioterapia;
immunologia clinica;
reumatologia;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
chirurgia della mano;
ematologia pediatrica;
nefrologia pediatrica;
neurologia pediatrica;
psicopatologia dell'età evolutiva;
criminologia minorile;
oftalmologia pediatrica;
chirurgia pediatrica;
puericultura prenatale;
semeiotica ostetrica e ginecologica;
biochimica applicata;
enzimologia;
istochimica normale e patologica;
patologia molecolare;
farmacologia molecolare;

neurofisiologia;
ottica fisiologica;
epidemiologia;
micologia medica;
tossicologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 28

Errata-corrige

(Decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8)

Nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, concernente la diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1981, dove è scritto: «...*dalla* tabella *B*),...», leggasi: «...della tabella *B*),...», e dove è scritto: «..."Jet Fuel JP/4" *è* destinato...», leggasi: «..."Jet Fuel JP/4" destinato...».

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto l'art. 3 del decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il patrimonio artistico e culturale italiano », di cui un valore da dedicare al Monastero di Fonte Avellana;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1500 del 7 agosto 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo appartenente alla serie ordinaria avente come tematica « il patrimonio artistico e culturale italiano » avente come soggetto il Monastero di Fonte Avellana, nel valore facciale da L. 200.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; foglio: cinquanta esemplari; colori: verde, verde intenso e bruno.

La vignetta raffigura il complesso architettonico dell'eremo di Fonte Avellana.

Sul francobollo sono riportate la leggenda « MILLENARIO FONDAZIONE EREMO FONTE AVELLANA », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1980
Registro n. 34 Poste e Tel., foglio n. 249

(10451)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Determinazione della misura dell'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1979 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonchè dalle imprese di riassicurazione.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che graveranno sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1979 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonché dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la riassicurazione.

Roma, addì 15 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(284)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 1980 per l'entrata in vigore delle norme sul deposito della documentazione tecnica degli ancoraggi per armature da cemento armato precompresso e sulla qualificazione dei prodotti laminati.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1971, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1980 emesso in applicazione dell'art. 21 della citata legge 5 novembre 1971 n. 1086;

Considerato che l'art. 2 del citato decreto 26 marzo 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 giugno 1980, stabilisce che le norme tecniche allegate allo stesso decreto entrano in vigore sei mesi dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e quindi si rendono operanti a partire dalla data del 28 dicembre 1980;

Considerato che, in base alla disposizione contenuta nel paragrafo 3.2.1. della parte prima delle suddette norme, le ditte produttrici di ancoraggi per armature da cemento armato precompresso sono tenute a comprovarne l'efficienza mediante la redazione e il deposito di apposita documentazione tecnica;

Considerato che le disposizioni concernenti i controlli sui prodotti laminati per strutture in acciaio, di cui all'allegato 8 delle suddette norme, stabiliscono che i produttori di laminati che intendono qualificare la loro produzione devono sottoporsi ad una serie di adempimenti;

Considerato che il periodo di tempo concesso per l'entrata in vigore delle norme appare insufficiente per organizzare l'attività dei laboratori che devono eseguire i controlli sui materiali previsti dalle norme stesse;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente per la concessione di una proroga.

Decreta:

Articolo unico

A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 1980 le norme tecniche allegate al decreto stesso entreranno in vigore dodici mesi dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene esclusivamente l'espletamento dei seguenti adempimenti:

deposito presso il Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, della documentazione tecnica relativa ai tipi degli ancoraggi per armature da cemento armato precompresso, da effettuarsi secondo quanto prescritto dall'ultimo comma del paragrafo 3.2.1. della parte prima delle citate norme tecniche;

qualificazione dei prodotti laminati per strutture in acciaio, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2 dell'allegato 8 delle citate norme tecniche.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(271)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza per l'anno 1980 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1980 con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1979 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico, modificato dall'art. 38 della citata legge n. 990 e dall'art. 90 della legge n. 295, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1980 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, nonché del contributo dovuto dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e dagli enti di gestione fiduciaria;

Ritenuto opportuno fissare il predetto contributo di vigilanza nella stessa misura stabilita con decreto ministeriale 31 marzo 1980 per l'anno 1979;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1980 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione è stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi, al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1979 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura dello 0,30 per mille dei premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e dei corrispettivi percepiti dagli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(237)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.R. - Falconi-Safov ora Falconi-Sair S.p.a., uffici di Novara, è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.B.S. nautica S.a.s. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Explogiochi di Barberino di Mugello (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Vetropale, con sede in Milano, è prolungata al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra (Perugia), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Argenterie del Canavese di Loranzè d'Ivrea (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1980 al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Vérres, è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della Valle d'Aosta.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capo di Chino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'aereoporto di Capo di Chino, sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento a Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS3/122 disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal 3 ottobre 1980 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Precisa di Teano (Caserta) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1975, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Torino, Collegno, Novate Milanese, Padova, Milano, Bologna, Brescia, Roma, Genova, Ancona e Firenze.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Space Sound Sistem, con sede in Osimo (Ancona), frazione Casenuove, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1980 al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saccardo di Schio (Vicenza), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere il pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mancone e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata al 31 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c. di Ercolano (Napoli) è prolungata al 25 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lignacco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1980 al 9 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 10 agosto 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rainbow di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 28 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 28 settembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 22 marzo 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno), è prolungata al 16 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Albaitalia S.r.l., con sede e stabilimento in Verbania Trabaso, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1979 all'11 novembre 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata al 30 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Teramo, Bellante, Giulianova e Mosciano.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa in Marlia di Capannori (Lucca), è prolungata al 27 gennaio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli) è prolungata al 16 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Gra.Me. di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1980 al 28 febbraio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 luglio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Napoli, è prolungata al 9 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con sede in Arenzano (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 28 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 30 novembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino) è prolungata al 25 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 2 giugno 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello, di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1980 al 7 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 28 dicembre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, di Napoli, è prolungata al 25 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone) è prolungata per un ulteriore trimestre.

(43)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Nuoro e Oristano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Francesco Cau, nato a Borore il 26 ottobre 1912, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);
Il sig. Francesco Atzeni, nato a Dualchi il 27 giugno 1924, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro);
Il sig. Nicola Porcedda, nato a Escalaplano il 6 maggio 1935, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);
Il sig. Francesco Fulghesu, nato a Laconi il 14 agosto 1933, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro);
Il sig. Francescangelo Nieddu, nato a Lei il 26 novembre 1915, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lei (Nuoro);
Il sig. Angelino Oggianu, nato a Magomadas il 24 settembre 1918, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro);
Il sig. Raffaele Serra, nato a Nurri il 24 ottobre 1936, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro);
Il sig. Ciriaco Calvisi, nato a Bitti il 17 maggio 1922, è nominato presidente della Cassa comunale di credito Agrario di Ottana (Nuoro);
Il sig. Giovanni Tamponi, nato a Cagliari il 1° maggio 1929, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro);
Il sig. Ernesto Pisanu, nato a Sindia il 26 settembre 1927, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro);
Il sig. Walter Vettore, nato ad Arborea il 14 ottobre 1940, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arborea (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il governatore: CIAMPI

(254)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Doues

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1980, n. 6250, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Doues, adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 10 aprile 1978.
Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(278)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a sessantacinque posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI NAPOLI

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1980, che pubblica il bando di concorso, per titoli, a sessantacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli;

Considerato la particolare situazione di questa provincia a seguito di evento sismico verificatosi il 23 novembre 1980;

Tenuto conto che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso anzidetto era fissato al 27 novembre 1980;

Atteso le difficoltà emerse per rispettare tale termine per effetto dell'evento sismico intervenuto;

Ordina:

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, a sessantacinque posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli, di cui all'ordinanza n. 1150 del 2 maggio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1980, è prorogato di giorni sessanta.

Pertanto le domande di partecipazione al concorso anzidetto potranno essere presentate entro e non oltre il 26 gennaio 1981.

Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 3 del bando e dagli articoli da 1 a 8 del bando medesimo.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, addì 3 dicembre 1980

Il direttore provinciale: TASCONE

(305)

Riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, ad ottanta posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SALERNO

Considerata l'eccezionale situazione verificatasi a seguito dei noti eventi sismici;

Visto il tele n. DC/ULA/1100;

Ordina:

Art. 1.

E' prorogato di giorni sessanta il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli, ad ottanta posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Salerno, bandito con ordinanza 6 febbraio 1980, n. 6588/1/9, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1980.

Art. 2.

Restano invariate tutte le norme contenute nel bando di concorso citato nel precedente art. 1.

Salerno, addì 3 dicembre 1980

Il direttore provinciale: DE LUCA

(304)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(45/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(48/S)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro).

(47/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Stigliano (Matera).

(44/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale civile « S. Pellegrino »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale civile « S. Pellegrino ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(41/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(42/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(43/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(38/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso a due posti di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico ginecologo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(35/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(36/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3 « VERSILIA », IN VIAREGGIO

Avviso di rettifica

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di radiologia presso i presidi ospedalieri di Camaiore e Viareggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 22 dicembre 1980, deve intendersi con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(49/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso a due posti di aiuto della divisione di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(37/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(57/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1981.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona).

(46/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(39/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1980, n. 71.

Modifica delle tabelle parametriche approvate con legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle D1, D2, e I2 allegate alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2, la zona omogenea C va suddivisa in due sottozone C1 e C2, la prima delle quali comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate, mentre la seconda comprende le parti del territorio anch'esse destinate a nuovi complessi insediativi che risultino parzialmente edificate ma nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità stabiliti dal decreto interministeriale di cui al precedente comma per essere classificate zone omogenee B.

Nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee, individuate ai sensi dei precedenti commi, i comuni, sempre ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2, possono procedere ad una ulteriore suddivisione in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed al grado o alla natura della utilizzazione edificatoria.

Per i comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato è equiparato, ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2, alla zona omogenea B ed il territorio fuori detto perimetro è equiparato alla zona omogenea C1.

Le zone E sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle zone C1 ».

Art. 3.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni del Lazio debbono provvedere a modificare, sulla base delle allegate tabelle parametriche, l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già determinata ai sensi della legge 12 settembre 1977, n. 35.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

(*Omissis*).

(10594)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1980, n. 72.

Norme relative alla viabilità nella regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CLASSI DELLE STRADE E LORO DEFINIZIONE

Art. 1.

Denominazione delle strade

Le strade di uso pubblico nell'ambito del territorio regionale si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali e militari.

Art. 2.

Definizione delle strade

Le strade di cui al precedente art. 1 sono definite come segue:

A) statali: le strade classificate tali da competenti organi dello Stato;

B) regionali: le strade che:

congiungono tra di loro i capoluoghi di provincia;

costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali ovvero tra strade regionali ovvero tra strade statali e regionali;

allacciano alla rete delle strade statali e regionali i porti, gli aeroporti nonchè centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;

servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per lo sviluppo socio-economico della Regione;

costituiscono, comunque, grandi direttrici del traffico regionale;

C) provinciali: le strade che:

allacciano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra di loro;

allacciano alla rete delle strade statali, regionali e provinciali i capoluoghi di comuni particolarmente importanti per popolazione o perchè sede di notevoli attività economiche o perchè centri climatici o turistici di notevole rilevanza;

allacciano capoluoghi di provincia o di comuni importanti ai vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali;

costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade provinciali o sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio-economiche di rilevanza provinciale;

D) comunali: le strade che:

congiungono il maggior centro del comune con le sue frazioni;

congiungono le frazioni del comune fra di loro;

congiungono il centro del comune e le sue frazioni con le località che sono sedi di essenziali servizi interessanti la collettività;

sono situate all'interno degli abitati, comprese quelle costituite da tratti interni di strade statali, regionali e provinciali attraversanti comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

E) vicinali: tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito;

F) militari di uso pubblico: quelle sulle quali l'autorità militare consente il pubblico transito.

Art. 3.

Strade consortili

Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di bonifica od a cura dei consorzi industriali saranno classificate, entro sei mesi dalla data del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza.

Art. 4.

Tratti di strade dismessi

I tratti di strade regionali o provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di regionale o provinciale e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle province o dai comuni, a seconda delle loro caratteristiche.

Titolo II

PROCEDIMENTI DI CLASSIFICAZIONE

Art. 5.

Classificazione delle strade regionali

Alla classificazione delle strade regionali si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Per le strade da classificare regionali, provenienti da quelle statali, il provvedimento viene emanato previa intesa con i competenti organi statali.

Per le strade da classificare regionali, non provenienti da quelle statali, la classificazione è effettuata sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale nonchè quello degli enti locali interessati che devono pronunciarsi entro un mese dalla richiesta.

Art. 6.

Classificazione delle strade provinciali

Alla classificazione delle strade provinciali si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

La classificazione delle strade provinciali è promossa dalle province.

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di classificazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

a) deliberazione del consiglio provinciale contenente la formale richiesta di classificazione;

b) corografia della zona comprendente la strada da classificare con l'indicazione dei capisaldi terminali, l'estesa chilometrica e la denominazione;

c) relazione dell'ufficio decentrato regionale competente per territorio;

d) controdeduzioni sulle eventuali opposizioni presentate nei termini di legge.

L'iniziativa per la classificazione delle strade provinciali può essere altresì assunta dagli altri enti locali interessati.

In tal caso detti enti devono inviare le proposte di classificazione alla provincia, che si esprime con deliberazione del proprio consiglio, da trasmettere all'assessorato ai lavori pubblici unitamente alla documentazione di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) del precedente comma terzo.

Il provvedimento di classificazione è emanato sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale e, se ritenuto necessario, quello degli enti locali interessati.

La presa in carico della strada deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di classificazione nel Bollettino ufficile della regione Lazio.

Art. 7.

Classificazioni strade comunali

Alla classificazione delle strade comunali si provvede con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 8.

Declassificazione

Alla declassificazione delle strade o di tronchi di esse si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

Il parere del comitato tecnico consultivo regionale non è richiesto per i tratti di strada da declassificare a comunali perchè attraversanti l'interno degli abitati di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 9.
Decorrenza dei provvedimenti di classificazione e declassificazione

I provvedimenti di classificazione e declassificazione di competenza regionale hanno effetto sessanta giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio ovvero, se precedente a tale termine, dalla data di presa in consegna della strada da parte dell'ente assegnatario.

Ogni onere relativo alla strada classificata o declassificata è posto a carico dell'ente che deve prenderla in consegna a partire dalla data di efficacia del provvedimento, anche in mancanza della presa in consegna stessa.

Titolo III
COSTRUZIONE NUOVE STRADE

Art. 10.
Costruzione strade regionali

La costruzione di strade regionali ed il relativo necessario stanziamento sono autorizzati con apposito provvedimento legislativo.

La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati ai fini del coordinamento urbanistico e la competente commissione permanente del consiglio regionale, approva il progetto di massima dell'opera.

L'approvazione del progetto esecutivo e l'impegno della spesa sono effettuati con deliberazione della giunta regionale.

L'intervento diretto della Regione per l'esecuzione di opere stradali di propria competenza è disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti statali in materia di opere pubbliche.

Restano comunque ferme le disposizioni di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.

Art. 11.
Costruzione di strade provinciali

Per la costruzione di nuove strade provinciali la provincia deve trasmettere il progetto di tracciato, corredato di apposita relazione e dei pareri rilasciati dai comuni interessati, all'assessorato regionale ai lavori pubblici che provvede a sottoporlo all'esame del comitato tecnico consultivo regionale dopo averne riscontrato la rispondenza con i piani di sviluppo inerenti alle zone territoriali interessate.

Qualora il suddetto comitato esprima parere favorevole, il consiglio provinciale approva il progetto esecutivo tenuto conto delle eventuali osservazioni e proposte di modificazioni contenute nel parere stesso.

Il provvedimento di classificazione è emanato entro sei mesi dalla data di approvazione del collaudo dei lavori.

Art. 12.
Costruzione di strade comunali

Le opere previste nei progetti relativi alla realizzazione di nuove strade comunali o di varianti al tracciato di strade comunali preesistenti debbono essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Tale conformità deve risultare dalla deliberazione di approvazione del progetto.

Titolo IV
PIANI CATASTALI STRADALI

Art. 13.
Formazione dei piani catastali stradali

Le amministrazioni provinciali e comunali devono redigere, entro due anni dalla pubblicazione del regolamento previsto nel comma successivo, il piano catastale delle strade di loro competenza, già classificate alla data di redazione del piano stesso.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato apposito regolamento per disciplinare ed uniformare la normativa relativa alla redazione dei piani.

Le amministrazioni suddette sono tenute ad integrare ed aggiornare il piano catastale entro il 31 dicembre di ogni anno.

La mancata redazione del piano catastale nel termine stabilito ed il suo successivo aggiornamento comporta l'impossibilità di ottenere il contributo regionale previsto nella presente legge per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione delle strade.

Titolo V
INTERVENTI FINANZIARI

Art. 14.
Ammissibilità al contributo regionale

Sono ammissibili a contributo regionale, nell'ambito dei programmi previsti dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, e successive modificazioni, i lavori che riguardano la costruzione o la ristrutturazione di strade provinciali e comunali con esclusione dei lavori di riparazione delle stesse.

La ristrutturazione delle strade esistenti comprende lavori, prestazioni e forniture riconosciute necessarie per il miglioramento strutturale e funzionale della strada, ivi comprese varianti al tracciato, rettifiche plano-altimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali ed accessorie alle norme della circolazione stabilite da leggi statali.

Nei casi di ristrutturazione, il relativo progetto preliminare è inviato all'ufficio decentrato regionale competente per territorio il quale deve attestare, con apposita relazione da rilasciare entro i successivi trenta giorni, che i lavori di cui al progetto stesso siano di ristrutturazione.

La delibera di approvazione del progetto esecutivo, adottata dall'ente locale, deve far menzione della relazione di cui al comma precedente.

Art. 15.
Entità del contributo regionale

Per le opere ed i lavori riguardanti la viabilità ordinaria comunale e provinciale, ammissibili a contributo ai sensi del precedente art. 14, la Regione concede:

A) contributi costanti annui nella misura del cinque per cento, sia per i lavori di costruzione di nuove strade che per la ristrutturazione di quelle preesistenti. La durata del contributo necessario per l'ammortamento del mutuo, che verrà all'uopo contratto dall'ente locale interessato, non può essere superiore ad anni 35;

B) contributi in conto capitale nella misura dell'ottanta per cento per i lavori di costruzione di nuove strade, del settanta per cento per i lavori di ristrutturazione di strade provinciali e dell'ottanta per cento per i lavori di ristrutturazione di strade comunali.

I contributi sopra previsti possono essere elevati fino alla misura del cento per cento della spesa occorrente, ovvero fino a quella necessaria al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 70.

La concessione del contributo regionale è subordinata alla presentazione di una dichiarazione dell'ente locale interessato attestante l'avvenuta o la contestuale realizzazione delle opere fognarie, idriche od altre canalizzazioni riguardanti i pubblici servizi interessanti il tracciato della strada oggetto del contributo stesso.

I contributi previsti dalle lettere *A*) e *B*) del primo comma del presente articolo saranno imputati, nei limiti previsti dagli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari, rispettivamente ai capitoli di spesa 16131 e 16111 del bilancio della regione Lazio per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 16.
Interventi finanziari straordinari

Con deliberazione del consiglio regionale possono essere disposti interventi straordinari per opere di viabilità, al di fuori dei programmi previsti dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, e successive modificazioni, quando le opere suddette rivestano particolare importanza per l'attivazione di collegamenti stradali, per l'efficienza dei servizi e per esigenze di equilibrio territoriale.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 30 milioni, che verrà iscritta ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980 (codice 0400 - titolo II - sezione 9 - categoria 3), con la seguente denominazione: « Interventi straordinari per opere di viabilità di particolare importanza ».

La copertura finanziaria del suddetto onere di lire 30 milioni è costituita — ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 — da una pari quota non utilizzata dello stanziamento iscritto al cap. 317599 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio regionale per l'anno finaziario 1980.

Con leggi di bilancio potranno essere disposti ulteriori stanziamenti per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 17.
Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali

Per la manutenzione ordinaria delle strade classificate provinciali la Regione concede ugualmente ad ogni provincia, nei limiti delle disponibilità dell'apposito stanziamento del bilancio regionale, un contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa programmata, secondo le modalità previste nel successivo art. 18.

Il contributo di cui al primo comma non può essere inferiore a L. 250.000 a chilometro dell'intera estesa chilometrica delle strade provinciali esistenti nelle singole province alla data di redazione del programma, purchè il complessivo importo risulti inferiore a quello del contributo massimo concedibile.

Nella manutenzione ordinaria rientrano le seguenti categorie di opere:

distese generali periodiche quali risagomature e trattamenti superficiali ed interventi per la manutenzione delle sovrastrutture stradali e delle relative opere d'arte e complementari;

manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;

manutenzione delle scarpate di rilevato e trincee compresi i muri di sostegno;

manutenzione delle opere in verde.

Art. 18.
Norme di utilizzazione del contributo per la manutenzione ordinaria

Al fine di ottenere il contributo previsto nel precedente art. 17, le amministrazioni provinciali sottopongono all'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro il 30 giugno 1981, il programma di interventi per la manutenzione relativo al triennio successivo, contenente l'indicazione delle strade di cui al programma nonchè le categorie di lavori che si intendono effettuare.

Il programma deve anche indicare la previsione della spesa necessaria suddivisa per anno.

I successivi programmi devono essere presentati entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del programma triennale precedente.

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere si tiene conto delle caratteristiche della rete viaria e dell'importanza delle strade oggetto della manutenzione.

La suddivisione del contributo e la sua entità è approvata, per il triennio di validità del programma, dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 19.
Modalità di erogazione

La giunta regionale dispone annualmente, con propria deliberazione, la concessione del contributo di cui al precedente art. 17.

L'erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità:

il settantacinque per cento dopo il perfezionamento della deliberazione di concessione;

il venticinque per cento residuo, o il minor importo necessario su presentazione di idonea documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Tale documentazione deve essere presentata entro l'anno successivo a quello cui si riferisce il finanziamento e costituisce condizione necessaria per la concessione del contributo relativo agli anni successivi.

Nel caso di utilizzazione parziale del contributo la somma residua non può essere portata in aumento del contributo da concedere successivamente.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE

Art. 20.
Pareri degli organi tecnici

Fino a quando non entra in funzione il comitato tecnico consultivo regionale, istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, i pareri che il comitato stesso deve rilasciare ai sensi della presente legge sono richiesti al consiglio superiore dei lavori pubblici in conformità a quanto disposto dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 21.
Contributi per la manutenzione ordinaria

I contributi di cui all'art. 17 della presente legge sono erogati secondo le modalità previste dall'art. 19 a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1982.

Per gli esercizi 1980 e 1981 il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento appositamente previsto nel bilancio regionale, in ragione di L. 250.000 a chilometro per l'intera estesa chilometrica delle strade provincializzate esistenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente, purché prese effettivamente in consegna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 73.
Norme per agevolazioni tariffarie a favore di determinate categorie di utenti sui servizi di trasporto extraurbano di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle finalità della legge regionale 24 giugno 1977, n. 1, lettera *c*), il comitato regionale di coordinamento dei trasporti dovrà predisporre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano tariffario valido per il trasporto di persone e di cose al fine di favorire la integrazione tra più sistemi di trasporto e tra servizi di competenza regionale, di altre amministrazioni e degli enti locali.

Art. 2.

In attesa delle determinazioni che la Regione riterrà di adottare in relazione alle proposte del comitato di cui all'articolo 1, con la presente legge vengono predisposte agevolazioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenti e nei limiti indicati per i servizi extraurbani di competenza regionale gestiti dal consorzio regionale trasporti e per esso dall'A.Co.Tra.L. - Azienda consortile trasporti laziali.

Art. 3.

Hanno diritto a godere di viaggio gratuito:

a) i cittadini residenti nel Lazio e che godono di pensione sociale, di minimo di pensione I.N.P.S. o che abbiano una invalidità permanente riconosciuta ad una percentuale superiore al 50 per cento;

b) gli appartenenti all'arma dei carabinieri, o al Corpo di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, degli agenti di custodia.

Art. 4.

Gli utenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, hanno diritto alle agevolazioni previste per i viaggi che si svolgono nei giorni festivi e per quelli che si svolgono dalle ore 9 alle ore 15 dei giorni feriali.

Essi dovranno essere muniti di apposita tessera rilasciata dall'A.Co.Tra.l. - Azienda consortile trasporti laziali, dietro presentazione di documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nonché quelli della non abbienza, del non godimento di altro reddito o introito oltre quello pensionistico.

Art. 5.

Gli utenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, hanno diritto all'agevolazione prevista limitatamente al percorso necessitato da ragioni di servizio.

Essi — a cura dei rispettivi comandi — saranno muniti di apposita tessera che l'A.Co.Tra.l. - Azienda consortile trasporti laziali, rilascerà agli stessi comandi secondo un numero annualmente concordato.

Art. 6.

Per la spesa prevista per gli utenti indicati dalla presente legge sarà stanziata, nel bilancio 1981, una somma di lire 100 milioni da addebitare in apposito capitolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 74.

Integrazione della legge regionale n. 72 del 18 dicembre 1978 sul quadro di riferimento territoriale e carta tecnica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

« Spetta alla giunta, sentita la competente commissione consiliare, deliberare in merito alla adesione della Regione ad istituti o organizzazioni tra regioni, che assumono iniziative tendenti alla unificazione delle varie normative tecniche regionali riguardanti la produzione di cartografia, nonché all'unificazione delle metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello interregionale. Spetta, inoltre, alla giunta deliberare in merito allo svolgimento, in forma associata con le regioni o con organi dello Stato o altri enti pubblici, alle attività connesse alle esigenze informative concernenti il territorio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 75.

Contributi per l'esercizio di servizi comunali di trasporto a favore del lavoro bracciantile stagionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 36 del 1979: « Contributi per l'esercizio delle autolinee di competenza comunale » gli interventi della regione Lazio possono essere finalizzati anche al trasporto stagionale dei braccianti.

Art. 2.

I contributi indicati dall'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1979 nel caso di cui sopra sono elevati a L. 300 autobus-chilometro e le procedure che ogni comune o più comuni, di intesa tra di loro, dovranno rispettare, sono quelle indicate nella legge regionale n. 36 del 1979, e successive modifiche, in quanto applicabili.

Art. 3.

Nel caso in cui più comuni avanzino congiuntamente le loro richieste o propongano piani di intervento intercomunali la ripartizione degli interventi regionali avverrà secondo le indicazioni dei comuni stessi.

Art. 4.

I comuni potranno organizzare i loro interventi di sostegno del trasporto per il lavoro bracciantile sia direttamente e con l'utilizzo eventuale anche di mezzi di trasporto già destinati ad altro tipo di trasporto collettivo, sia indirettamente con accordi con terzi che già provvedano o intendano provvedere al trasporto dei lavoratori braccianti.

In tal caso il comune dovrà garantire, oltre quanto indicato all'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1979, anche che a favore dei lavoratori braccianti trasportati vengano rispettate le norme di legge relative alla loro attività lavorativa.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 relativi all'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Alla copertura finanziaria dell'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota sia in termini di competenza e sia i termini di cassa da detrarre dal cap. 09001 del bilancio 1980: « Contributi per l'esercizio di autolinee di competenza comunale » ed iscrizione al cap. 09010 che si istituisce nel medesimo bilancio 1980, con la seguente denominazione: « Contributi per l'esercizio di servizi comunali di trasporto a favore del lavoro bracciantile ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 76.

Norme per la programmazione e organizzazione dei servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e funzioni

Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane attraverso le unità sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali organizzano servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di programmare e coordinare le attività di ricerca e gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza ed alla eliminazione dei fattori di nocività e di pericolosità presenti negli ambienti di lavoro e della loro propagazione all'esterno, al fine di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori e della popolazione.

I servizi di cui ai precedenti commi, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolgono in particolare le seguenti attività:

a) attuazione, di concerto con gli altri servizi delle unità sanitarie locali, attraverso indagini epidemiologiche su specifici problemi di rischio e danno dei lavoratori, di nuove esperienze di prevenzione primaria sui problemi della salute, dell'ecologia, dell'organizzazione del lavoro, anche mediante la elaborazione e l'attuazione dei progetti-obiettivo finalizzati;

b) formulazione, secondo le modalità previste nelle leggi e nei regolamenti di igiene dei singoli comuni e in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, di pareri preventivi sui progetti di insediamenti produttivi nonchè sulla ristrutturazione degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute;

c) predisposizione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonchè i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

d) formulazione delle indicazioni sulle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge in materia;

e) predisposizione di idonee misure per assicurare ai lavoratori il pieno esercizio dei diritti ad essi spettanti a norma dell'art. 9 della legge 20 marzo 1970, n. 300;

f) promozione, anche mediante la collaborazione di università ed istituti di ricerca, di iniziative nel campo della formazione e dell'educazione sanitaria aventi lo scopo di elevare il livello di partecipazione dei lavoratori e della popolazione ed a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e della patologia professionale.

Per lo svolgimento di tali attività si deve tener conto sotto il profilo metodologico delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai gruppi omogenei di lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro. I servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'effettuazione degli interventi promuovono la partecipazione dei lavoratori direttamente interessati anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; le indagini sanitarie ed ambientali sono di norma precedute da una fase preparatoria di incontri informativi con i lavoratori.

Art. 2.

Strutture e personale dei servizi per la prevenzione l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente art. 1, le unità sanitarie locali, si avvalgono di gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base, che operano in stretto collegamento con tutti i presidi e servizi esistenti nel territorio.

L'entità numerica e l'organizzazione dei suddetti gruppi di lavoro, anche in relazione ai trasferimenti di competenza di personale ai comuni singoli o associati previsti dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, sono in ogni caso definiti tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione e alla realtà produttiva ed occupazionale degli stessi.

I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari dovranno comunque disporre di unità operative con competenza medica, chimica e tecnico-amministrativa in materia di sicurezza nel lavoro e nel campo dell'informazione sanitaria.

Le unità sanitarie locali dovranno inoltre, in relazione alle effettive necessità, dotarsi di unità con competenza professionale in campo impiantistico anche mediante intese con altre unità sanitarie locali.

Art. 3.

Presidi e servizi multizonali di prevenzione

Le prestazioni specialistiche che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente nell'ambito delle unità sanitarie locali, sono erogate dai presidi e servizi multizonali di prevenzione che saranno disciplinati con successiva legge regionale in conformità all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

La Regione, per interventi che assumono carattere regionale — per estensione e tipologia — stipula convenzioni con organismi e istituti di ricerca operanti nel settore della prevenzione dei rischi e danni da lavoro a norma dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Strumenti informativi

I servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nello svolgimento delle attività indicate nella presente legge, si avvalgono di appositi mezzi di acquisizione di notizie sulle condizioni igienico-ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono tenuti a garantire la compilazione, per tutti i lavoratori coinvolti negli interventi, di una scheda personale di rischio, redatta con il concorso dei lavoratori direttamente interessati, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore stesso e l'altro è conservato ed aggiornato dal servizio.

Art. 5.

Modalità di effettuazione degli interventi e accesso nei luoghi di lavoro

Nello svolgimento della loro attività gli operatori dei servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro si uniformano a quanto previsto dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonchè dall'articolo 20, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 della presente legge in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il prefetto, su proposta del presidente della Regione, stabilisce quali operatori dei servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro assumono, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Prima dell'effettivo trasferimento di tali poteri l'accesso nei luoghi di lavoro è disciplinato da quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle altre norme vigenti, dai regolamenti sanitari degli enti locali interessati e dai contratti e accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Per quanto concerne gli interventi di prevenzione non previsti da specifiche norme di legge, apposite convenzioni stipulate congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro disciplineranno la determinazione degli oneri conseguenti al tipo di intervento da effettuare sull'ambiente e sullo stato di salute dei lavoratori.

Art. 6.

Pareri sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti

Le unità sanitarie locali attraverso i servizi per la igiene pubblica, dell'ambiente e dell'alimentazione, e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro formulano pareri preventivi obbligatori sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttiva in genere, e sulla ristrutturazione, ampliamento o modifica degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori e della popolazione. Nel caso previsto al terzo comma del precedente art. 1, i pareri sono resi d'intesa con i servizi di igiene pubblica.

Spetta ai servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente l'istituto della notifica sugli impianti industriali, già svolta dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

Art. 7.

Istanza di effettuazione delle visite periodiche obbligatorie

Nell'ambito delle finalità della presente legge e sulla base del principio dell'unitarietà degli interventi sanitari e igienico-ambientali, nonchè in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, 300, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro possono richiedere che il servizio per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coordini, garantendone comunque l'effettuazione, gli accertamenti previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Detti accertamenti debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato igienico-sanitario dell'ambiente, sulle condizioni e sulla organizzazione del lavoro al fine di garantire il carattere mirato delle visite mediche e di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari.

Art. 8.

Oneri finanziari degli interventi di prevenzione

Negli interventi di igiene ambientale e negli accertamenti sanitari svolti dai servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro l'assunzione degli oneri finanziari è stabilita sulla base delle convenzioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 5.

Le unità sanitarie locali provvedono ad istituire appositi tariffari sia per quanto concerne le indagini igienico-ambientali che gli accertamenti sanitari sui lavoratori sulla base di apposite direttive emanate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Per le visite periodiche contemplate nel precedente art. 7 si richiama a quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 9.

Commissione tecnico-consultiva

Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge la Regione può avvalersi di una commissione tecnico-consultiva nominata dalla giunta regionale, su proposta degli assessori alla sanità e di quello agli enti locali e i servizi sociali, e composta di esperti nelle varie discipline in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, operanti nei servizi o in altre strutture sanitarie e di ricerca esistenti nella regione Lazio.

Art. 10.

Norme transitorie per le prestazioni a livello multizonale

In attesa che la Regione, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individui ed istituisca i servizi e i presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 3 della presente legge, tali prestazioni sono erogate di norma dai laboratori di igiene e profilassi e dalle strutture ospedaliere.

Le prestazioni dei laboratori di igiene e profilassi in materia di igiene ambientale e tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto rispetto all'attività dei servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo priorità e programmi che saranno definiti con riferimento all'ambito provinciale, dagli enti interessati d'intesa tra loro.

I programmi di cui sopra debbono essere conformi alle norme della presente legge ed alle direttive emanate in materia dalla Regione.

Art. 11.

Attività speciali di aggiornamento

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presene legge la Regione istituisce attività speciali di aggiornamento per gli operatori dei servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per il personale trasferito in relazione agli articoli 72 e 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

Entrata in vigore della legge

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

Il trasferimento delle funzioni e dei compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avrà effetto nel rispetto dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 13.

Norme finanziarie

La determinazione delle risorse destinate allo svolgimento delle attività ed interventi previsti dalla presente legge sarà effettuata nell'ambito del piano socio-sanitario regionale.

Al finanziamento delle unità sanitarie locali si provvede ai sensi e con le modalità previste dall'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, utilizzando la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 77.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, relativa all'attuazione delle direttive CEE - Comunità economica europea - per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Possono presentare il piano di sviluppo aziendale gli imprenditori a titolo principale il cui reddito da lavoro superi, al momento della presentazione della domanda il reddito comparabile purchè tali aziende dimostrino che le strutture agricole sono tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile o gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.

In tali ipotesi il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 12 della presente legge è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda compreso l'imprenditore agricolo ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 11 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione del reddito delle singole unità lavorative dell'azienda che presenta il piano di sviluppo si tiene conto dei seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore alle 2.300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al due per cento per la terra ed i fabbricati e all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

tasso effettivo di interesse per il capitale eventualmente già investito da terzi.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro una aliquota non superiore al 20 per cento, proveniente dall'esercizio di attività extra-agricole a condizione che almeno una unità lavorativa tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola.

Nelle zone montane o svantaggiate l'aliquota di cui al comma precedente è elevata al 50 per cento.

Per i piani di sviluppo aziendale o interaziendale presentati in zone montane l'aliquota del reddito proveniente da attività non agricola può essere del trenta per cento per la prima unità lavorativa uomo e del cinquanta per cento per la seconda unità lavorativa uomo.

E' inclusa nel calcolo del reddito da lavoro l'indennità compensativa di cui all'art. 18. L'imprenditore può rinunciare alla inclusione dell'indennità compensativa nel calcolo del reddito da lavoro.

Si intende conseguito il reddito d'obiettivo anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che la regione Lazio determinerà con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 12 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 9 lettera a), riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento relativi ai piani di sviluppo approvati, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento fino alla concorrenza di un importo non superiore a 52.599 unità di conto europee, di seguito indicate con E.C.U. per ogni unità lavorativa uomo di n. 2.300 ore impiegate nell'azienda.

La durata del mutuo non può essere superiore a venti anni per gli investimenti fondiari e a dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina l'ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi eventualmente differenziati per destinazione entro il limite massimo del nove per cento, elevabile al dodici per cento per le zone montane e svantaggiate, ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, nonchè il tasso a carico del beneficiario.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al tre per cento e al due per cento limitatamente alle zone montane o dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268 del 1975.

Nelle zone montane o svantaggiate di cui al comma precedente le provvidenze previste dall'art. 9 della presente legge possono riguardare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 13.158 E.C.U. per azienda, ove tali investimenti siano compatibili con la programmazione regionale e delle comunità montane.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato secondo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, numero 153 ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 14 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda, ai sensi della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973, che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effetuate dalla azienda, può essere concesso in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 12, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina e ovina.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 E.C.U. per ettaro il primo anno, 39,9 E.C.U. per ettaro il secondo anno, 20,3 E.C.U. per ettaro il terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5.888 E.C.U. per il primo anno, 3.390 E.C.U. per il secondo anno, 2.031 per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268 del 1975 per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggiera, gli importi annui e complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevati di un terzo ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 15 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Quando il piano di sviluppo aziendale e interaziendale prevede l'acquisto di bestiame vivo bovino od ovino, la concessione di provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dalla azienda superi il sessanta per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 E.C.U. e non superiore a 66.699 E.C.U. e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del trantacinque per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il trentacinque per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 17 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie ed i modelli adottati dalla giunta regionale nel rispetto dell'art. 11 della direttiva della Comunità economica europea n. 159 del 1972 viene concesso un contributo di 751 E.C.U., quale concorso alle spese di contabilità.

Il contributo di cui sopra è concesso anche agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta attraverso forme associative giuridicamente riconosciute; queste ultime, a tal fine delegate, potranno tenere la contabilità degli imprenditori associati e dovranno fornire, in forma anonima ed in conformità a quanto richiesto dalla Regione, i dati riassuntivi dei dati al centro regionale di cui al successivo quarto comma.

Il contributo è erogato in quattro rate annuali per l'importo di 323 E.C.U. per il primo anno, di 214 E.C.U. per il secondo, di 131 E.C.U. per il terzo anno e di 83 nel quarto.

La Regione istituisce un centro regionale per la contabilità al fine di realizzare l'analisi e l'elaborazione dei dati della gestione aziendale e interaziendale.

La Regione provvede altresì alla definizione delle metodologie che il centro regionale adotta ed alla determinazione dei criteri per assicurare la partecipazione degli imprenditori e dei lavoratori agricoli a servizi di contabilità ».

Art. 7.

Il testo dell'art. 18 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« E' istituita una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui aziende ricadono nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268 del 1975, che al momento della presentazione della domanda esercitino abitualmente l'attività agricola e che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno cinque anni.

L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e nelle entità seguenti per gli imprenditori singoli:

a) nella misura massima di 65,6 E.U.C. per unità di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato art. 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso art. 6, per aziende da tre a cinque ettari di superficie agricola utilizzata;

b) nella misura di 50 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre cinque e fino a otto ettari;

c) nella misura di 30 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre otto e fino a trenta ettari.

La stessa indennità, alle medesime condizioni e modalità verrà erogata nelle entità seguenti per gli imprenditori associati:

nella misura massima di 65,6 E.C.U. per unità di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato art. 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso art. 6 per aziende di superficie agricola utilizzata pari al prodotto di cinque ettari per il numero dei soci;

nella misura di 50 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di cinque ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di otto ettari per il numero dei soci;

nella misura di 30 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di otto ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di trenta ettari per il numero dei soci.

La Regione pubblicherà periodicamente nel Bollettino ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati ».

Art. 8.

Il testo dell'art. 21 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Alle associazioni di prodotti agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire assistenza alle aziende associate e conseguire una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 3.290 E.C.U. ad un massimo di 9.867 E.C.U. in relazione ai programmi di attività esercitata in comune ed al numero degli associati.

Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituire con un voto pro-capite successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 153 del 1975 nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonchè dalle leggi speciali per le associazioni di produttori ».

Art. 9.

Il testo dell'art. 48 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

« In via transitoria e fino a quando non saranno operanti i consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, le funzioni relative al titolo I e II della presente legge sono esercitate dagli organi agricoli centrali e periferici della Regione.

In tal caso i comitati di cui al precedente art. 23 sono costituiti a livello provinciale; secondo quanto stabilito dal già citato art. 23, la giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, determina la rappresentanza di ciascuna organizzazione.

Il presidente della giunta, con proprio decreto, provvede quindi alla nomina dei designati delle singole organizzazioni.

Presiede la consulta il presidente dell'amministrazione provinciale o un assessore da questo delegato.

Fino a quando non sarà operante il centro regionale per la contabilità di cui al penultimo comma dell'art. 17, la Regione si avvale dell'istituto nazionale di economia agraria, il quale è tenuto a consegnare alla Regione in forma anonima i risultati della contabilità una volta ultimata l'elaborazione dei dati. Gli oneri del servizio prestato dall'istituto nazionale di economia agraria sono a carico della Regione ».

Art. 10.

Dopo l'art. 48 della legge regionale 27 settembre 1978, numero 63, vengono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 48-*bis*. — Con deliberazione della giunta regionale gli importi ed i limiti degli aiuti previsti dalla presente legge sono aggiornati sulla base di quanto verrà stabilito dagli appositi regolamenti emanati dalle Comunità economiche europee.

Art. 48-*ter*. — Con deliberazione della giunta regionale vengono stabiliti i termini entro i quali gli imprenditori agricoli debbono presentare le domande ed assolvere agli altri adempimenti necessari per ottenere gli aiuti previsti dalla presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio

Roma, addì 20 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 78.

Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino uffciale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Titolari dell'iniziativa

Il referendum di cui agli articoli 39 e 40 dello statuto regionale, per l'abrogazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione è indetto quando lo richiedano almeno:

1) 50.000 elettori della Regione;

2) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio;

3) dieci consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.

Art. 2.

Oggetto del referendum

La richiesta di referendum può riguardare:

1) l'abrogazione totale di una legge, di un regolamento, di un provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione intendendosi esclusi quei provvedimenti destinati a produrre effetti esclusivamente nella sfera di interessi dei singoli soggetti;

2) l'abrogazione di uno o più articoli di una legge o di un regolamento;

3) l'abrogazione di parte di uno o di più articoli di una legge o di un regolamento.

Art. 3.

Inammissibilità del referendum

Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi relative a materie tributarie e per quelle di bilancio.

Capo II

REFERENDUM RICHIESTO DAGLI ELETTORI

Art. 4.

Modalità della richiesta

Gli elettori, in numero non inferiore a quello prescritto dall'art. 1, richiedono il referendum mediante l'apposizione della propria firma sui fogli di cui al successivo art. 7.

Art. 5.
Promozione del referendum

Gli elettori che intendono promuovere il referendum, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali di un comune della Regione debbono darne comunicazione scritta alla segreteria del consiglio regionale. Il funzionario segretario del consiglio redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Gli elettori promotori debbono eleggere domicilio nel comune di Roma; le generalità ed il domicilio dei promotori devono essere indicati nel processo verbale.

Il presidente del consiglio regionale dà notizia della proposta di referendum al consiglio regionale nella prima seduta successiva.

Art. 6.
Contenuto della proposta di referendum

La comunicazione di cui al precedente art. 5 deve indicare il quesito che si intende sottoporre a referendum, con il completamento della formula «volete che sia abrogato/a ...» mediante il titolo, il numero e la data della legge o del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.

Se il referendum è richiesto per il caso previsto al punto 2) dell'art 2, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli oggetto del referendum

Se il referendum è richiesto per il caso previsto al punto 3) dell'art. 2, nella formula, oltre l'indicazione di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui viene proposta l'abrogazione.

Art. 7.
Vidimazione dei fogli e raccolta delle firme

Successivamente alla comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 i promotori del referendum o qualsiasi cittadino muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, sottopongono alla segreteria di qualunque comune della Regione, per la vidimazione, i fogli sui quali debbono essere raccolte le firme per la richiesta di referendum

A tal fine il competente funzionario appone ai fogli la numerazione progressiva, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma; i fogli sono restituiti entro tre giorni dalla presentazione.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensione uguale a quella della carta bollata; i fogli possono essere tra loro rilegati con sigillo e il funzionario che provvede alla vidimazione attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla vidimazione stessa

All'inizio di ciascun foglio, o gruppo di fogli, deve essere riportata la formula indicata nel precedente art. 6.

Altri fogli possono essere vidimati con le modalità di cui ai commi precedenti, anche nel corso della raccolta delle firme.

Gli elettori proponenti appongono la propria firma nei fogli di cui al comma precedente.

Accanto alla firma devono essere indicati per esteso le generalità, il luogo e la data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il sottoscrittore.

Le firme devono essere autenticate da un notaio, o dal giudice conciliatore, o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto il proponente ovvero dal segretario o dal funzionario all'uopo autorizzato di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso l'autenticazione indica, oltre la data, il numero delle firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che autentica le firme dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

Ai fogli recanti le firme debbono essere allegati i certificati anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni alle liste elettorali. I sindaci rilasciano tali certificazioni entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Art. 8.
Presentazione della richiesta

I cittadini promotori del referendum, in numero non inferiore a cinque, non appena completata la raccolta del prescritto numero di firme, presentano alla cancelleria della corte d'appello di Roma la richiesta di referendum corredata dalla relativa documentazione.

La richiesta di referendum non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Le richieste di referendum devono comunque essere presentate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Il cancelliere della corte dà atto, mediante processo verbale redatto in triplice originale, della presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano e dimostrano di aver raccolto. Un originale del verbale è allegato alla richiesta, un altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito, e il terzo viene trasmesso, a cura del cancelliere della corte, al presidente del consiglio regionale.

Capo III
REFERENDUM RICHIESTO DAI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 9.
Promozione del referendum

Il consiglio comunale o provinciale che intende promuovere il referendum deve adottare la deliberazione prevista dal precedente art. 1 e procedere contemporaneamente alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di un supplente agli effetti di cui alla presente legge.

Entro otto giorni dalla deliberazione il delegato del comune o della provincia deposita la deliberazione stessa alla segreteria del consiglio regionale. Il funzionario segretario del consiglio redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata al depositante.

Della proposta di referendum si dà immediatamente notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.
Adesione all'iniziativa

Successivamente alla pubblicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 9, il comune o la provincia che ha promosso il referendum trasmette copia della deliberazione prevista al precedente art. 1 a tutti i consigli comunali e provinciali della Regione, ai fini di una eventuale adesione all'iniziativa.

I consigli comunali o provinciali che aderiscono, adottano a loro volta uguale deliberazione e procedono alla designazione dei propri delegati, a norma del primo comma del precedente art. 9, dandone comunicazione al comune o alla provincia che ha preso l'iniziativa.

Art. 11.
Presentazione della richiesta

I delegati dei comuni e delle province, nel numero minimo stabilito nel precedente art. 1, che abbiano adottato identica deliberazione, sottoscrivono l'atto di richiesta di referendum e lo presentano personalmente alla cancelleria della corte di appello di Roma.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta.

Si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 8.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12.
Costituzione dell'ufficio centrale regionale per il referendum

Qualora alla scadenza del 30 settembre siano state presentate richieste di referendum, a norma dei precedenti articoli 8 e 11, si costituisce presso la corte di appello l'ufficio centrale regionale per il referendum in conformità all'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 13.
Ammissibilità delle richieste di referendum

Entro quindici giorni dalla sua costituzione, l'ufficio centrale regionale per il referendum esamina tutte le richieste di referendum presentate, allo scopo di accertarne l'ammissibilità in relazione all'art. 3 della presente legge.

Eventuali inammissibilità sono dichiarate, entro lo stesso termine, con ordinanza che va immediatamente notificata ai presentatori indicati nei precedenti articoli 8 e 11.

La stessa ordinanza viene comunicata al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 14.
Verifica della regolarità delle richieste di referendum

L'ufficio centrale regionale per il referendum entro il 30 novembre procede alla verifica della regolarità formale in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11, delle richieste di referendum ritenuti ammissibili.

Qualora le richieste risultino viziate da irregolarità, l'ufficio centrale le rileva con ordinanza, eventualmente stabilendo un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione, se consentita.

L'ordinanza deve essere immediatamente notificata ai presentatori perchè provvedano entro il termine stabilito a sanare le irregolarità riscontrate ovvero a far pervenire memorie intese a contestarne l'esistenza.

Decorso il termine di cui al secondo comma, l'ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza definitiva, sulla regolarità delle richieste.

Art. 15.
Comunicazione delle decisioni

Entro il 31 dicembre l'ordinanza dell'ufficio centrale regionale per il referendum prevista dall'ultimo comma del precedente art. 14, è notificata ai presentatori di cui agli articoli 8 e 11 della presente legge e comunicata al presidente del consiglio e al presidente della giunta regionale.

L'ordinanza che dichiara irregolare la richiesta di referendum è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16.
Indizione e data del referendum

Il referendum abrogativo è indetto con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro il 10 febbraio; il decreto fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 31 maggio.

Il decreto del presidente della giunta regionale deve contenere integralmente il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a voto popolare, nella formulazione di cui all'art. 6.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, regionali, amministrative che interessino almeno il 60 per cento della popolazione del Lazio, o per referendum nazionali, il decreto di cui al primo comma, da emanarsi entro il 10 agosto, fisserà la data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre.

Art. 17.
Pubblicità del decreto di indizione del referendum

Il decreto di cui all'articolo precedente è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed è notificato immediatamente al commissario del Governo, al presidente della corte di appello di Roma, nonchè ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai sindaci dei comuni della Regione.

I sindaci provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione del referendum mediante manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, riportando per esteso il dispositivo del decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 18.
Schede per il referendum

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla giunta regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto nella tabella allegata alla presente legge.

Le schede contengono il quesito formulato a termini dell'art. 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 19.
Votazione

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 20.
Norme di rinvio

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione delle liste elettorali, alla consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, alla scelta dei luoghi di riunione, alla composizione dei seggi elettorali nonchè alle operazioni relative alla votazione ed allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e 20 marzo 1967 n. 223, e successive modificazioni.

Art. 21.
Uffici centrali circoscrizionali per il referendum

Presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum, composti nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 22.
Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali per il referendum

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, l'ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione pervenuta, all'ufficio centrale regionale per il referendum di cui al precedente art. 12.

Art. 23.
Operazioni dell'ufficio centrale regionale per il referendum

L'ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, e comunque entro tre giorni, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero dei votanti e quindi delle somme dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi è favorevole ad esso.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale ed al commissario del Governo.

Art. 24.
Contestazioni e reclami

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici centrali circoscrizionali ed all'ufficio centrale regionale per il referendum, decide quest'ultimo in pubblica adunanza prima di procedere alle operazioni previste nell'articolo precedente.

Art. 25.

Partecipazione al procedimento

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonchè alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale per il referendum, può assistere, su richiesta, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici presenti nel consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato rispettivamente dal segretario regionale del partito e dai promotori del referendum provvede alla designazione di un rappresentante effettivo e di un supplente per la partecipazione al procedimento presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli uffici centrali circoscrizionali.

Per la partecipazione alle operazioni presso l'ufficio centrale regionale il rappresentante effettivo e quello supplente vengono designati con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 26.

Pubblicazione ed effetti del risultato del referendum

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione, e parziale della legge, il presidente della giunta regionale, non appena pervenuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui ai precedenti commi.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, il presidente della giunta regionale ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione totale di una legge, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale o per quella parziale di una legge prima che siano decorsi tre anni dalla data di pubblicazione dell'esito sfavorevole di un referendum sulle stesse disposizioni.

Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di proposta di un nuovo referendum non riguarda altre disposizioni dello stesso testo legislativo.

Art. 27.

Sospensione dei termini

In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi con decreto del presidente della giunta regionale.

La data di effettuazione dei suddetti referendum è fissata, con decreto del presidente della giunta regionale, in una domenica compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla data di prima riunione del nuovo consiglio.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, in relazione ai provvedimenti previsti dai precedenti commi.

Art. 28.

Inefficacia del referendum già indetto

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, il regolamento o il provvedimento amministrativo di interesse generale ovvero le singole disposizioni della legge sottoposti a voto popolare siano oggetto di provvedimento esplicito di abrogazione o revoca, il presidente della giunta regionale dichiara, con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Comunque, una volta convocati i comizi elettorali la legge, il regolamento, il provvedimento soggetto a domanda di referendum non può essere oggetto di modifica da parte del consiglio regionale.

Art. 29.

Propaganda elettorale

La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Spese

Sono a carico della Regione le spese relative alla stampa dei fogli da usare per la raccolta delle firme previste per la richiesta di referendum di cui all'art. 4, qualora non ne sia stata dichiarata la inammissibilità o la irregolarità formale ai sensi della presente legge, nonchè le spese per l'autenticazione del minimo delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali per l'autenticazione delle firme.

Per ottenere il rimborso delle spese di cui al precedente comma, i promotori devono presentare domanda scritta, corredata dalla relativa documentazione, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

Sono altresì a carico della Regione le spese relative allo svolgimento del referendum abrogativo.

I comuni provvedono ad anticipare le spese concernenti i propri adempimenti nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto.

La Regione può erogare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione del preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate.

I provvedimenti di rimborso e di acconto delle spese di cui ai precedenti commi sono adottati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 31.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio del consiglio regionale di un capitolo «per memoria» con indicazione di spesa obbligatoria il cui stanziamento sarà, in relazione alle effettive esigenze, integrato della somma di volta in volta occorrente mediante prelevamento dal «fondo di riserva per le spese obbligatorie».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 79.

Interventi a favore di forme associative nell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 19 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione nell'artigianato, la regione Lazio concede contributi a:

1) consorzi;
2) società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile;

3) società cooperative tra imprese artigiane;

4) organismi associativi di secondo grado costituiti tra quelli di primo grado di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Le forme associative di primo grado debbono essere costituite tra imprese iscritte agli albi provinciali dell'artigianato del Lazio.

Non sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le forme associative aventi per finalità esclusiva o prevalente la prestazione di garanzia fidejussoria e le loro forme associative di secondo grado.

Art. 2.

Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge le forme associative di cui al precedente art. 1, debbono prevedere nei loro statuti le seguenti clausole:

a) possibilità per gli stessi di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dall'ammontare degli apporti conferiti;

b) in caso di scioglimento o cessazione del consorzio o della società, restituzione alla Regione, dei contributi regionali all'incremento del fondo consortile o del capitale sociale, a valere sulla somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività e dedotti i conferimenti dei soci.

Art. 3.

Le provvidenze di cui alla presente legge consistono nella erogazione di contributi destinati:

a) all'incremento del fondo consortile o del capitale sociale;

b) alle spese di gestione;

c) alle spese di primo impianto.

Art. 4.

Per le forme associative di primo grado il contributo regionale al fondo consortile o al capitale sociale è determinato in misura pari all'ammontare dell'incremento netto del fondo consortile o del capitale sociale, quale consegue, alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dalla differenza fra i vecchi conferimenti versati dai soci e quelli nuovi, dedotti comunque quelli che siano stati rimborsati.

Per le forme associative di secondo grado detto contributo è determinato nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al primo comma precedente, con riferimento ai versamenti effettuati dagli organismi di primo grado.

Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti commi verranno riconosciuti i versamenti effettuati entro i limiti previsti dal codice civile per le società cooperative.

Art. 5.

Il contributo alle spese di gestione è concesso annualmente ed è determinato, per le forme associative di primo grado, nell'importo che si ottiene moltiplicando il numero delle imprese artigiane consorziate od associate per la somma di lire 250.000, e, per le forme associative di secondo grado nell'importo che si ottiene moltiplicando il numero degli organismi associati per L. 2.000.000.

L'ammontare del contributo non può superare il cinquanta per cento delle spese risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente e deve essere comunque contenuto nel limite massimo di L. 10.000.000 per le forme associative di primo grado e di L. 20.000.000 per le forme associative di secondo grado.

Art. 6.

Il contributo alle spese di primo impianto è concesso *una tantum* per ciascun organismo associativo ed è determinato nella misura di L. 5.000.000.

Art. 7.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

Le domande di contributi debbono essere inoltrate all'assessorato all'industria, commercio ed artigianato della regione Lazio, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale i contributi sono richiesti.

Le predette domande redatte in carta legale vanno corredate dalla seguente documentazione:

copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore;

elenco nominativo dei soci con l'indicazione, a fianco di ciascuno, della relativa attività e sede, del numero di iscrizione agli albi provinciali dell'artigianato del Lazio dei conferimenti effettuati e relativo ammontare complessivo;

bilancio dell'esercizio per il quale si richiedono i contributi;

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dello organismo associativo, secondo uno schema predisposto dalla Regione, dalla quale risulti l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati, nonchè gli incrementi registrati alla chiusura di ciascun esercizio;

dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento agli scopi della forma associativa e programmata di attività prevista per l'anno successivo, ai fini di avere valutazioni oggettive per le successive richieste di contributi.

Le cooperative dovranno altresì presentare il certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio ed il certificato di iscrizione al Bollettino ufficiale società per azioni (B.U.S.A.).

Art. 9.
Norme finali e transitorie

Nella prima attuazione della presente legge a ciascun consorzio o società costituito prima dell'anno di entrata in vigore della presente legge sono concessi i seguenti contributi:

a) un contributo al fondo consortile o al capitale sociale in misura pari all'intero ammontare del fondo consortile o del capitale sociale versato dai soci entro l'esercizio precedente l'anno di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro i limiti specificati nel terzo comma del precedente art. 4;

b) un contributo alle spese di gestione per l'esercizio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura ed entro i limiti specificati nel precedente art. 5;

c) un contributo straordinario *una tantum* di L. 5.000.000.

Le domande per ottenere i contributi di cui al presente articolo debbono essere inoltrate all'assessorato all'industria, commercio ed artigianato della regione Lazio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per lo esercizio 1980 la spesa di lire 1 miliardo previo prelevamento dal cap. 03997 (fondo globale) ed iscrizione in termini di competenza al cap. 03162, che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con la seguente denominazione: « Contributi a favore di forme associative dell'artigianato ».

Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa necessaria negli esercizi 1981 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1980.

(10595)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1980, n. **96.**

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, di costituzione delle comunità montane e formazione degli statuti.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 la delimitazione delle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, è così modificata: il territorio del comune di Breno, già compreso in parte nella zona n. 3 (Valle Sabbia) ed in parte nella zona n. 5 (Valle Camonica), è totalmente ricompreso in quest'ultima zona.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 19 novembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 9 *ottobre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *novembre* 1980 *prot.* 22402/13072).

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1980, n. **97.**

Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni, costituite per i fini previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n 1360, e secondo le disposizioni integrative di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, sono riconosciute dalla Regione secondo le procedure stabilite dal successivo art. 6.

2. Le associazioni sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6, terzo paragrafo, del suddetto regolamento in ordine alla superficie colturale minima, al fatturato o al volume di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dai soci nonchè, eventualmente al numero minimo dei loro aderenti; a tal fine il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce ove necessario, le modalità di applicazione delle disposizioni predette.

Art. 2.

1. Ai fini del riconoscimento, le associazioni devono essere composte da produttori agricoli singoli o associati in cooperative e/o in altre forme associative operanti nei settori produttivi omogenei di cui all'art. 3, paragrafo primo, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e che per almeno due terzi siano conduttori di aziende situate in Lombardia.

2. Le norme della presente legge che disciplinano i requisiti e gli obblighi degli aderenti alle associazioni si estendono ai soci delle cooperative o delle altre forme associative.

3. Non può far parte dell'associazione chi ha interessi in contrasto con le finalità dell'associazione stessa.

Art. 3.

1. Scopo delle associazioni è la concentrazione dell'offerta dei prodotti del rispettivo settore e la promozione della riconversione e della razionalizzazione produttiva delle aziende associate, in conformità con i programmi nazionali e regionali di sperimentazione agraria e coerentemente con gli obiettivi della programmazione agricola.

2. Per i fini indicati dal comma precedente gli statuti delle associazioni prevedono:

a) la fissazione di norme comuni di produzione e di commercializzazione e la definizione di programmi di produzione e commercializzazione;

b) l'obbligo per i soci di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, per i prodotti rientranti nel settore di operatività dell'associazione, secondo le norme comuni fissate dall'associazione, ovvero di far effettuare tale immissione da parte dell'associazione; tale obbligo non si applica alla parte della produzione per la quale i produttori abbiano concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della loro adesione all'associazione, a condizione che l'associazione medesima sia stata informata, prima dell'adesione, della portata e della durata degli obblighi contratti;

c) la facoltà dell'associazione di stipulare contratti e convenzioni, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e la immissione sul mercato dei prodotti;

d) l'assunzione di iniziative per promuovere la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

e) la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

f) l'attuazione di programmi di sviluppo e qualificazione della produzione, anche utilizzando marchi di origine e di qualità, nell'ambito della legislazione vigente in materia.

Art. 4.

1. Gli statuti delle associazioni stabiliscono inoltre:

a) che ciascun socio non possa far parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all'associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

b) che, per le associazioni con non più di trecento produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa o di altra forma associativa Per le associazioni con più di trecento produttori associati, l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali, anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci Le società cooperative e le forme associative eleggono, in questi casi, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare, all'assemblea. I delegati devono essere soci;

c) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza delle minoranze; la rappresentanza, nell'ipotesi di più liste, deve comunque essere proporzionale ai voti di lista;

d) che vengono adottati regolamenti per il funzionamento dell'associazione;

e) che le deliberazioni di cui alla precedente lettera d) e quelle relative agli oggetti indicati alle lettere a) e c) del precedente art. 3 siano assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui alla precedente lettera b) in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui alla precedente lettera b), almeno un quinto degli associati;

f) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonchè di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

g) che, salvo quanto previsto dalla precedente lettera b), il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente del nucleo familiare partecipe alla conduzione dell'impresa agricola;

h) che i rapporti economici fra cooperativa aderente alla associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima;

i) che il recesso dall'associazione non possa aver luogo se non dopo un periodo di associazione non inferiore a tre anni a decorrere dal riconoscimento dell'associazione stessa o dalla data di adesione del socio alla medesima già riconosciuta, e a condizione che ne sia dato avviso per iscritto con almeno dodici mesi di anticipo;

l) che sia tenuta contabilità separata per le attività che formano oggetto del riconoscimento, nel caso in cui le associazioni perseguano anche scopi diversi;

m) che l'associazione sia costituita per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 5.

1. Le associazioni riconosciute ai sensi del successivo articolo 6, facenti parte di uno stesso settore produttivo omogeneo, si possono riunire in unioni regionali per il coordinamento delle rispettive attività e per l'adozione di iniziative comuni tendenti alla riconversione e alla razionalizzazione produttiva delle aziende associate, alla promozione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonchè alla rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti.

2. Gli statuti delle unioni devono prevedere, oltre ai fini di cui al precedente comma:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore, anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;

c) che il recesso dall'unione non possa aver luogo se non dopo un periodo di associazione di almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento dell'unione stessa o dalla data di adesione dell'associazione alla medesima, e a condizione che ne sia dato avviso per iscritto con almeno dodici mesi di anticipo;

d) che l'unione sia costituita per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 6.

1. Le domande di riconoscimento delle associazioni sono presentate al presidente della giunta regionale che provvede entro i successivi sessanta giorni, su deliberazione della giunta regionale, sentiti il comitato regionale delle unioni di cui al successivo art. 15 e la competente commissione consiliare.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto indicanti i settori produttivi nei quali le associazioni intendono operare;

b) l'elenco dei soci e la qualifica di ciascuno di essi, nonchè i dati riguardanti l'entità della produzione proveniente da ciascun produttore, singolo o associato, e la relativa superficie utilizzata, qualora la produzione medesima sia connessa alla dimensione fondiaria dell'azienda;

c) l'indicazione dell'ambito territoriale d'azione dell'associazione.

3. Con il riconoscimento le associazioni acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

4. Il riconoscimento è revocato, con l'osservanza delle procedure di cui al precedente primo comma, previa diffida nei casi previsti dall'art. 4 della suddetta legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dall'art. 8 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360.

5. La revoca ha effetto retroattivo e comporta il recupero degli aiuti ai sensi del successivo art. 12 qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per la concessione e la revoca del riconoscimento delle unioni; in tal caso l'elenco ed i dati di cui al precedente secondo comma, lettera b), vanno riferiti alle associazioni aderenti all'unione.

Art. 7.

1. Con decreti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente, alle deliberazioni delle associazioni può essere attribuita efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati operanti nell'area di attività delle associazioni, purchè ricorrano circostanze di grave necessità determinate da contingenze produttive o calamitose, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali, e per il tempo strettamente necessario, da precisarsi nei suindicati decreti.

2. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta degli associati ed ottenere il parere favorevole del comitato regionale di cui al successivo art. 15.

Art. 8.

1. Ai sensi dell'art. 5, punto 3, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le unioni riconosciute partecipano alla programmazione regionale. A tal fine la regione Lombardia:

A) Acquisisce il parere del comitato regionale delle unioni di cui al successivo art. 15 sugli atti di programmazione relativi al settore agricolo-alimentare ed ai settori ad esso strettamente connessi.

B) Si avvale delle associazioni e delle unioni riconosciute per gli interventi relativi alla produzione e al mercato, tenuto conto delle attività previste dall'art. 2, secondo comma, punti 7 e 9, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

2. Le associazioni dei produttori agricoli partecipano ai comitati agricoli di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8, con cinque rappresentanti designati dal comitato regionale di cui al successivo art. 15.

Art. 9.

1. La vigilanza sulle associazioni e le unioni riconosciute è esercitata dalla giunta regionale.

2. A tal fine le associazioni dei produttori e le relative unioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla loro adozione, il bilancio consuntivo e tutte le deliberazioni dell'assemblea di cui ai precedenti articoli 3, secondo comma, lettera a) e c) e 4, lettera d).

Art. 10.

1. E' istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

2. Nell'albo sono iscritte d'ufficio le associazioni e le unioni che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma del precedente art. 6.

3. Alla revoca di riconoscimento consegue di diritto la cancellazione dall'albo.

Art. 11.

1. Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari comunitari, nazionali e regionali.

Art. 12.

1. La Regione assegna contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni ed unioni riconosciute per i tre anni successivi alla data di riconoscimento; detti contributi sono esenti da qualsiasi imposta, a norma dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

2. L'importo dei contributi concessi alle associazioni non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il tre per cento, il due per cento e l'uno per cento del valore dei prodotti provenienti dai soci e ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato, e comunque non può superare rispettivamente il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive e documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo.

3. L'importo dei contributi concessi alle unioni non può superare, per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente, il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive e documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo; l'importo globale dei contributi non può comunque essere superiore alle cinquantamila unità di conto.

4. I contributi di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere anticipati, salvo conguaglio, in relazione alle spese effettivamente sostenute ed al valore dei prodotti commercializzati, per il primo anno nella misura del settanta per cento, e per gli anni successivi dei relativi importi annuali nella misura massima del cinquanta per cento.

5. Per il primo anno l'anticipazione dei contributi di cui al comma precedente è disposta contestualmente al decreto di riconoscimento.

6. Per il primo anno le domande di contributo sono presentate all'amministrazione regionale, servizio provinciale per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, contestualmente alla domanda di riconoscimento, e per gli anni successivi entro il 31 marzo; il relativo riparto è disposto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Ai fini della concessione dei contributi il valore dei prodotti provenienti dai soci è calcolato annualmente su base forfettaria in funzione del volume dei prodotti immessi ogni anno sul mercato e sui prezzi medi rilevati alla produzione; a tal fine le associazioni e le relative unioni devono allegare alla domanda di cui al comma precedente il conto consuntivo dello esercizio trascorso ed una relazione sui programmi di attività.

Art. 13.

1. I contributi di cui al precedente art. 12 sono altresì concessi alle associazioni e alle unioni di cui all'art. 11, paragrafo primo, del regolamento del consiglio delle comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, nelle misure e alle condizioni ivi previste, previo riconoscimento di cui al precedente art. 6.

2. Ai fini del riconoscimento le associazioni e le unioni di cui al comma precedente devono presentare la domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna per l'espletamento dei compiti e per l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Art. 14.

1. La giunta regionale può concedere contributi alle associazioni di produttori e alle relative unioni per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, fino al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il personale, limitatamente ad un massimo di due unità, e fino al cinquanta per cento per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.

Art. 15.

1. L'attività delle unioni regionali è coordinata dal comitato regionale delle unioni, composto da almeno undici membri in rappresentanza delle unioni regionali.

2. La rappresentanza di ciascuna unione in seno al comitato è determinata in proporzione al numero dei produttori aderenti alle rispettive associazioni.

3. Il comitato è integrato da rappresentanti, con voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare tramite i propri organi regionali un proprio rappresentante, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

4. Il comitato dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

5. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico delle unioni che in esso sono rappresentate.

Art. 16.

1. In deroga al precedente art. 15, la prima costituzione del comitato ivi previsto è disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per i primi due anni fanno parte di detto comitato, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente art. 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente art. 15, terzo comma, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Art. 17.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 18.

1. Al finanziamento delle spese connesse alla concessione dei contributi per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si provvede mediante impiego delle assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e valutate, limitatamente al triennio 1980-82, in lire 500 milioni annue.

2. Al finanziamento delle spese connesse alla concessione dei contributi alle associazioni dei produttori agricoli e alle relative unioni per l'attuazione da parte delle stesse dei programmi di sviluppo, di cui al precedente art. 14, si provvede mediante impiego delle assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 10, primo, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e valutate limitatamente al triennio 1980-82 in lire 50 milioni annue.

Art. 19.

1. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 18, al bilancio pluriennale 1980-82 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Quadro di previsione delle entrate:

le previsioni di entrata relative al titolo II, categoria 2 «Contributi ed assegnazioni dello Stato destinati al finanziamento di programmi di sviluppo» sono incrementate per ciascun anno 1980, 1981 e 1982 di lire 550 milioni.

B) Quadro di previsione delle spese:

le previsioni di spesa relative alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 3.3.6.1. «Interventi a favore delle forme associative in agricoltura», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», spese correnti operative sono incrementate per ciascun anno 1980, 1981 e 1982 di lire 550 milioni.

2. Sono altresì apportate al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 le seguenti variazioni:

A) Al titolo II, categoria 2 dello stato di previsione delle entrate: «Contributi e assegnazioni dello Stato destinati al finanziamento di programmi di sviluppo» sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.2.1085 «Assegnazione dello Stato di fondi destinati alla promozione della costituzione delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, nonchè al relativo funzionamento, in attuazione degli articoli 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni;

cap. 2.2.1086 «Assegnazioni dello Stato di fondi destinati all'attuazione di programmi promossi dalle associazioni di produttori agricoli e dalle relative unioni, ai sensi dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674» con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50 milioni.

B) Nella parte II, ambito 3, settore 3, obiettivo 6, progetto 1 «Interventi a favore delle forme associative in agricoltura, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.3.3.6.1.1087 «Contributi per la promozione delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, nonchè per il relativo funzionamento, in attuazione degli articoli 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni;

cap. 2.3.3.6.1.1088 « Contributi alle associazioni di produttori agricoli e alle relative unioni, per la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione agricola, in attuazione dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n 674 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50 milioni.

Art. 20.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 novembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 9 *ottobre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *novembre* 1980 *prot.* 22402/13332)

(11674)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1980, n. **81.**

Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 12 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo assume come obiettivo primario la piena occupazione ed assume a tal fine idonee iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini o per assicurare che il movimento dei lavoratori si realizzi sulla base di libere scelte in ogni direzione ed in particolare nello ambito della Comunità europea.

In attuazione dell'art. 9 dello statuto, la Regione promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato e con la effettiva partecipazione dei lavoratori emigrati, la tutela e l'assistenza materiale, morale, culturale e sociale degli abruzzesi emigrati e dei loro familiari ed attua le misure opportune per assistere gli emigrati di ritorno nel reinserimento nelle attività produttive.

Nell'ambito delle proprie competenze ed in concorso con lo Stato, la Regione promuove iniziative ed attua interventi per realizzare un organico collegamento con le comunità di lavoratori abruzzesi all'estero, anche al fine di favorire l'esercizio dei loro diritti civili.

Per il miglior perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione stipula convenzioni con istituzioni bancarie e finanziarie nei limiti delle competenze definite dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Presso la giunta regionale è costituito il consiglio regionale dell'emigrazione che agisce nei limiti della presente legge.

Il consiglio regionale dell'emigrazione è istituito con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 3.

Il consiglio regionale dell'emigrazione è composto da:

a) il componente la giunta regionale preposto al settore lavoro ed emigrazione, che lo presiede;

b) tre consiglieri regionali nominati dal consiglio con voto limitato a due;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale;

d) quindici rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale nel campo dell'emigrazione che operano in Italia ed all'estero di cui almeno due terzi che risiedono all'estero da almeno due anni e che conservino la cittadinanza italiana;

e) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie;

f) cinque rappresentanti, designati uno per ogni associazione, degli industriali, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti;

g) quattro rappresentanti dei comuni, uno per provincia, designati dall'ANCI regionale.

Sono inoltre componenti di diritto del consiglio i componenti la giunta regionale preposti ai settori diritto allo studio e programmazione, nonchè il direttore dell'ufficio regionale del lavoro, con facoltà di delegare funzionari dei rispettivi uffici.

Il vice presidente è eletto dal consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; egli sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della giunta regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

Il presidente può far partecipare ai lavori del consiglio, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati ai problemi trattati.

Art. 4.

Il consiglio regionale dell'emigrazione elegge nel suo seno il comitato esecutivo, composto di tredici membri, di cui almeno cinque fra i componenti di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3.

Fanno inoltre parte di diritto del comitato il componente la giunta preposto al settore lavoro ed emigrazione, che lo presiede, nonchè i componenti di cui al punto *b*) del precedente art. 3.

Il comitato esecutivo può articolarsi in commissioni di lavoro a cui possono partecipare esperti senza diritto di voto.

Art. 5.

Il consiglio regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia, anche a mezzo di apposite ricerche il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica della sua incisività sulla economia, lo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigranti e delle loro famiglie.

Promuovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonchè con gli uffici, le organizzazioni ed enti operanti nel settore; fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e aspetti della vita regionale;

b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte su materie di competenza regionale della prospettiva di un progressivo contenimento degli aspetti di emarginazione legati al fenomeno migratorio e nel quadro di un più armonico sviluppo del territorio regionale;

c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative di competenza statale tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;

d) propone la convocazione di conferenze sui problemi dell'emigrazione anche in collegamento delle altre regioni, con il CIEM, con il CGIE (Consiglio generale italiani all'estero) e con le comunità localizzate di emigranti residenti all'estero;

e) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

f) promuove attività promozionali all'estero anche in collaborazione delle associazioni di emigranti previa intesa della giunta regionale con il Governo, nei limiti di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) propone il regolamento del suo funzionamento e di quello del comitato entro tre mesi dal suo insediamento, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, previa deliberazione della giunta regionale;

h) elegge nel suo seno il comitato di cui all'art. 4;

i) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa, formulando i relativi criteri di applicazione;

l) provvede alla istituzione e all'aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni di emigranti abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dal regolamento.

Art. 6.

Ai membri del consiglio e del comitato competente per l'espletamento delle loro funzioni il rimborso delle spese e i gettoni di presenza previsti dalle leggi regionali per i funzionari appartenenti alle qualifiche più elevate.

Ai fini dell'individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si fa riguardo alla residenza anagrafica ancorché situata all'estero.

Il regolamento di cui alla lettera *g*) del precedente articolo disciplina le modalità di corresponsione degli emolumenti per assicurare il tempestivo rimborso delle spese sostenute, ferma restando l'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Il comitato di cui all'art. 4, previa fissazione di criteri formulati dal consiglio, propone alla giunta regionale l'adozione dei seguenti provvedimenti in favore degli emigranti e delle loro famiglie:

a) concorso per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari a carico del lavoratore emigrato che rientri definitivamente in Abruzzo limitatamente ai casi di comprovato stato di bisogno;

b) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado in favore del lavoratore emigrato e dei suoi familiari che non usufruiscono di analoghi benefici ed ogni altro intervento utile a favorire l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati tenuto conto di analoghi interventi predisposti a livello nazionale e comunitario;

c) contributi in conto capitale e per pagamento di interessi su mutui contratti per l'acquisto, costruzione, ampliamento, completamento e ammodernamento di alloggi nella Regione ai lavoratori emigrati singoli e associati che non risultino proprietari di altre abitazioni;

d) contributi da erogare alle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale nel campo della emigrazione, che attuino interventi nell'ambito di programmi di interesse regionale;

e) contributi sull'importo dovuto per il riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero per un massimo di cinque anni, non coperti da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;

f) contributi da erogare alle associazioni di cui alla lettera *l*) del precedente art. 5;

g) contributi per la diffusione della stampa e della cultura abruzzese all'estero;

h) contributi sulle spese sostenute per la traslazione delle salme dei lavoratori e loro familiari deceduti all'estero, qualora non facciano carico a enti e istituzioni pubbliche.

Il comitato propone inoltre opportune modifiche delle leggi regionali vigenti per i singoli settori di intervento regionale, allo scopo di stabilire eventuali maggiorazioni, precedenze e priorità per le richieste avanzate dagli emigrati.

In sede di prima applicazione le proposte di cui al presente articolo sono formulate entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale dell'emigrazione; la giunta regionale delibera entro i successivi trenta giorni e, ove occorra, il consiglio regionale approva in via definitiva le norme di intervento ed i programmi nel termine di ulteriori sessanta giorni.

Il regolamento di cui alla lettera *g*) dell'art. 5 prevede modalità e tempi relativi alla ordinaria attività del comitato.

Art. 8.

Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge sono delegate di norma ai comuni di residenza dei beneficiari con esclusione delle materie di cui ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 7.

La giunta regionale, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in base ai prospetti riepilogativi inviati dai comuni interessati, liquida periodicamente i contributi che ciascun comune anticipa.

Art. 9.

Presso la giunta regionale - settore lavoro ed emigrazione, è costituito un ufficio di informazione per gli emigrati, formato da un funzionario e da un collaboratore ad esso assegnati dalla giunta regionale.

Art. 10.

Le norme contenute nella legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, e successive modificazioni, si applicano limitatamente alle richieste pervenute alla Regione entro il 31 dicembre 1979, giusta quanto previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1979, n. 68.

Gli adempimenti previsti dalla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, e successive modificazioni, di competenza della consulta regionale per l'emigrazione e del comitato regionale, sono svolti rispettivamente dal consiglio regionale dell'emigrazione e dal comitato esecutivo.

Per le richieste pervenute in epoca successiva si applicano le norme di cui alla presente legge.

Art. 11.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è prevista per il 1980 la spesa di lire 1.000 milioni.

Ad essa si provvede:

quanto a lire 500 milioni con i fondi già iscritti nel bilancio per l'esercizio 1980 con la legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, ai capitoli 544, 545, 546, 547, 548, 549, 591 e 592;

quanto a lire 500 milioni, mediante riduzione, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

La partita n. 2, inclusa nell'elenco n. 4, allegato al suddetto bilancio è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare conseguentemente in via amministrativa il bilancio di previsione per l'esercizio 1980 secondo le modalità di cui all'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli esercizi futuri, le leggi di bilancio determinano l'ammontare dei relativi stanziamenti, nei limiti degli importi contenuti nel bilancio pluriennale.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 novembre 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1980, n. 82.
Modifiche delle leggi regionali n. 36 del 24 agosto 1973, n. 42 del 17 settembre 1974 e n. 68 del 7 novembre 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 56 del 12 dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 68 del 7 novembre 1978, è modificato come segue:

« Le convenzioni per le garanzie fidejussorie sono stipulate fra istituti di credito e cooperative artigiane di garanzia sulla base della convenzione tipo da deliberarsi dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale n. 68 del 7 novembre 1978, è modificato come segue:

« La giunta regionale, annualmente, in ragione dello stanziamento di cui al relativo capitolo di bilancio, corrisponde alle cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al precedente art. 2 in ragione del 50% in relazione al numero

dei soci e del restante 50% in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate dalle cooperative al 31 dicembre dell'anno precedente.

La giunta regionale può disporre ispezioni contabili presso le cooperative artigiane di garanzia per accertare la regolarità delle operazioni di credito, anche a mezzo di revisori contabili.

Le spese per le ispezioni contabili sono a carico della Regione ».

Art. 3.

L'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1973, n. 36, è modificato come segue:

« La regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia con un numero di soci non inferiore a cinquanta, con la concessione di un contributo in misura pari alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno, dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti ».

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1980 in complessive L. 2.310.000.000, si provvede:

per L. 60.000.000 con lo stanziamento iscritto al cap 2051 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980;

per L. 2.250.000.000 previa riduzione del cap. 2899 del medesimo stato di previsione della spesa. La partita n. 2, dello elenco n. 5, allegato al predetto bilancio è ridotta della corrispondente somma di L. 2.250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 2051, denominato « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » in aumento per competenza e per cassa L. 2.240.000.000;

cap. 2022, di nuova istituzione, nel settore 20, tit. I, sez. X, catg. 4, dest. progr. 2, natura giuridica 1, denominato « Spese per ispezioni contabili alle cooperative artigiane di garanzia » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 10.000.000.

Negli esercizi successivi, al relativo onere si provvede con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale, riguardanti il settore artigianato.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 novembre 1980

RICCIUTI

(11680)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1980, n. 83.

Norme per l'avvio e il funzionamento delle unità locali socio-sanitarie nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel num. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione del 9 dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il simultaneo ed effettivo funzionamento delle unità locali socio-sanitarie, istituite con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10, qualora entro il 15 dicembre 1980 non siano regolarmente costituiti gli organi delle medesime, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, nomina un commissario, il quale compie tutti gli atti necessari all'avvio e al primo funzionamento dell'unità locale socio-sanitaria.

Il commissario resta in carica fino alla costituzione degli organi dell'unità locale socio-sanitaria e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Al medesimo spetta un compenso pari all'indennità di carica di cui all'art. 16, primo comma, della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 10.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 sono trasferite ai comuni e attribuite alle unità locali socio-sanitarie della regione Abruzzo le funzioni indicate nell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già esercitate dalla Regione, dagli enti mutualistici, casse, servizi e gestioni autonome di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e dagli enti ospedalieri.

A decorrere dal 1° aprile 1981 sono attribuite alle unità locali socio-sanitarie le funzioni di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, esercitate dai comuni, dalle province, e dai consorzi sanitari di enti locali.

A decorrere dal 1° luglio 1981 sono attribuite alle unità locali socio-sanitarie le funzioni in materia di tutela sociale previste dalla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10.

Le funzioni di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria, di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinate con legge regionale e comunque trasferite alle unità locali socio-sanitarie, a decorrere dal 1° aprile 1981.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, la individuazione delle funzioni da attribuire alle singole unità locali socio-sanitarie e delle relative procedure, è effettuata, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con distinte deliberazioni della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, da adottare entro il termine massimo di quindici giorni prima delle date di cui ai precedenti commi.

Ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estinti:

a) gli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1980;

b) i consorzi sanitari di enti locali, ivi compresi i consorzi provinciali antitubercolari, alla data del 31 marzo 1981.

Art. 3.

A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali previsti dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, il personale già dipendente dagli enti od uffici di cui all'art. 61, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compreso quello addetto alle strutture amministrative di base per la gestione della convenzione unica per la medicina generica, è provvisoriamente assegnato alla rispettiva unità locale socio-sanitaria ove trovasi la sede di servizio e utilizzato a norma dell'art. 64, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'individuazione del personale di cui al precedente comma per ciascuna unità locale socio-sanitaria è effettuata con la stessa deliberazione di cui al quinto comma dell'art. 2.

Le richieste di comando del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, compreso nelle deliberazioni di cui al precedente comma, sono effettuate dal presidente della giunta regionale.

In attesa dell'attuazione degli articoli 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di cui al presente articolo può essere comandato a prestare servizio presso altra unità locale socio-sanitaria nei soli casi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con provvedimenti della giunta regionale, da adottare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e sulla base di criteri concordati con le organizzazioni sindacali medesime, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 4.

A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e in attesa delle operazioni di inventariazione e di assegnazione previste dagli articoli 57 e 58 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, le unità locali socio-

sanitarie utilizzano in via provvisoria i beni mobili e immobili e le attrezzature di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, dalle stesse date sopraindicate, sono trasferite al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle medesime unità locali socio-sanitarie.

Art. 5.

Per il solo anno 1981, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in attesa della emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, quarto comma, della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale provvede ad assegnare alle unità locali socio-sanitarie, all'inizio di ciascun trimestre, le quote per il finanziamento delle spese correnti, tenuto conto delle spese sostenute nell'anno 1980 nel territorio di ciascuna unità locale socio-sanitaria, dagli enti titolari delle funzioni ad esse attribuite e stabilendo i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni al personale, in relazione anche agli oneri derivanti dagli accordi contrattuali già stipulati, e per l'acquisto di beni e servizi.

Per finalità di perequazione, le somme assegnate a ciascuna unità locale socio-sanitaria ai sensi del precedente comma, sono incrementate o diminuite di un sesto della differenza tra somma assegnata e somma spettante in proporzione diretta al numero degli abitanti al 31 dicembre 1980.

All'assegnazione di quote relative alle spese in conto capitale provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, qualora si renda necessario o urgente, per le esigenze dell'assistenza sanitaria, provvedere all'acquisto, alla sostituzione o al rinnovo di impianti e di attrezzature o alla manutenzione straordinaria di locali, l'assegnazione dei fondi occorrenti è deliberata dal consiglio regionale, su proposta della giunta, adottata su richiesta del comitato di gestione, corredata di una relazione illustrativa della spesa e dei motivi che la rendono necessaria.

Le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate entro i limiti della quota del fondo sanitario nazionale spettante alla regione Abruzzo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In ordine ai controlli della spesa e alle relative responsabilità di gestione si osservano le disposizioni contenute nei titoli VI e VIII della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53.

Art. 6.

In deroga all'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, il bilancio di previsione delle unità locali socio-sanitarie per l'anno finanziario 1981, è predisposto dal comitato di gestione entro il 15 gennaio 1981.

Gli ulteriori termini previsti dall'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, si intendono conseguentemente modificati.

La classificazione economica e funzionale delle spese, la denominazione dei capitoli del bilancio nonché i relativi codici devono uniformarsi ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, e alle istruzioni che saranno impartite dal settore sanità della giunta regionale entro il 31 dicembre 1980.

In attesa della deliberazione del bilancio da parte dell'assemblea generale, è consentito l'esercizio provvisorio entro i limiti stabiliti dall'art. 13 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà stipulata la convenzione per il servizio di tesoreria, prevista dall'art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dall'art. 45 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, le operazioni di tesoreria dell'unità locale socio-sanitarie sono temporaneamente affidate dal comitato di gestione all'istituto tesoriere del comune ove ha sede l'unità locale socio-sanitaria medesima, che le svolge sulla base della convenzione vigente con il comune e nel rispetto dei criteri generali approvati con il decreto del Ministro del tesoro di cui al secondo comma del citato art. 8.

Art. 8.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 66, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle unità locali socio-sanitarie non possono essere imputati crediti e debiti conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ospedalieri e degli enti mutualistici nelle materie del servizio sanitario nazionale riferibili al periodo anteriore al 1° gennaio 1981, nonché quelle conseguenti alla gestione delle funzioni medesime da parte dei comuni, delle province e dei consorzi sanitari di enti locali riferibili al periodo anteriore al 1° aprile 1981.

Nell'ambito del servizio amministrativo di ciascuna unità locale socio-sanitaria di cui all'art. 20 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, è istituita un'apposita sezione cui è affidata la gestione della contabilità stralcio diretta alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti di cui al precedente comma.

Le istruzioni per la tenuta uniforme delle contabilità stralcio sono impartite dalla giunta regionale.

Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali avanzi di gestione delle contabilità stralcio di cui al presente articolo sono fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate alla copertura dei disavanzi di altre gestioni stralcio nell'ambito regionale.

L'eventuale avanzo netto complessivo sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 dicembre 1980.

NENNA D'ANTONIO

(11688)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810150)